

Regolamento per la definizione oneri istruttori e garanzie per la rimessa in pristino nell'ambito della procedura unica di autorizzazione di cui all'art. 12 del Dlgs. 387/2003

ONERI ISTRUTTORI

Per le procedure amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi¹, ai sensi dell'art. 16 della LR. 26/2004, l'ammontare delle spese istruttorie per la procedura unica viene definita come di seguito indicato:

- pari allo **0,02%** dell'investimento complessivo², per le **istanze di autorizzazione alla costruzione ed esercizio**;
- pari allo **0,01%** del valore delle opere, per le **istanze di voltura**, da corrispondere in via solidale fra i soggetti interessati dall'istanza;
- pari allo **0,01%** del valore delle opere per la richiesta di **proroga dei termini** per l'avvio e il termine dei lavori di costruzione dell'impianto,

Gli oneri istruttori sono a carico del proponente, che ha l'onere di esibire copia della ricevuta di avvenuto versamento al momento della presentazione della domanda, pena la non ricevibilità dell'istanza.

Gli eventuali costi per la pubblicazione di avvisi sui quotidiani, restano a carico del proponente e non rientrano nel calcolo degli oneri istruttori di cui sopra.

Il diniego dell'autorizzazione da parte dell'autorità procedente o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura non danno diritto al rimborso delle somme versate.

Qualora, per carenza della documentazione prescritta³, non sia possibile dare avvio al procedimento unico, il proponente non ha diritto al rimborso delle somme versate.

Detti oneri possono essere versati secondo le seguenti modalità:

- versamento sul conto di tesoreria presso Unicredit Banca –
Iban: IT 48 D 02008 12930 000003189179
- versamento sul conto presso le Poste italiane –
Iban: IT 88 N 0760 11290 0000014787410

indicando una fra le seguenti causali:

- oneri istruttori per procedura unica (art.12, Dlgs.387/2003);
- oneri istruttori per voltura di autorizzazione unica (art.12, Dlgs.387/2003);
- oneri istruttori per proroga dei termini per l'avvio e il termine dei lavori di costruzione dell'impianto (art.12, Dlgs.387/2003).

Qualora il proponente sia una Pubblica Amministrazione, così come definita all'art. 1, comma 2, Dlgs. 165/2001 e s.m.i., è esentato dall'obbligo del versamento degli oneri istruttori di cui al presente atto.

Norma transitoria: Fatti salvi i procedimenti autorizzativi già conclusi, per i quali siano state rilasciate l'autorizzazione unica, la voltura o la proroga dei termini, il versamento degli oneri

¹ Art. 12 del Dlgs. 387/2003

² Punto 9.1 del DM 10/09/2010 "Linee Guida"

³ Punto 13 del DM 10/09/2010 "Linee Guida"

istruttori è dovuto anche per le procedure in corso per le quali non sia stata emanata la Determinazione conclusiva entro la data in cui il presente atto produrrà effetti.

GARANZIA DELL'OBBLIGO DI RIMESSA IN PRISTINO

A garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, il titolare dell'autorizzazione unica deve presentare, con la comunicazione di inizio lavori, l'attestazione dell'avvenuta corresponsione/constituzione delle garanzie economiche definite nell'atto autorizzativo.

Sono esentati dalla presentazione delle citate garanzie finanziarie i proponenti che siano una Pubblica Amministrazione così come definita all'art. 1, comma 2, Dlgs. 165/2001 e s.m.i.

L'importo della garanzia è stabilito, nell'ambito della Conferenza di Servizi, in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi ed è espressamente confermato nel dispositivo dell'autorizzazione unica in riferimento alla stima dei costi proposti dal proponente con l'apposito elaborato progettuale, nonché delle prescrizioni eventualmente individuate dalla Conferenza di Servizi.

La Conferenza di Servizi individua l'Amministrazione Procedente, tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente⁴. Detto Ente conferma il proprio assenso a svolgere il ruolo di Amministrazione Procedente, durante i lavori della Conferenza di Servizi.

La garanzia di cui sopra, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 è costituita, a favore dell'Amministrazione Procedente, in uno dei seguenti modi:

- deposito in contanti;
- deposito di libretto al portatore;
- deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- fideiussione bancaria;
- polizza fideiussoria.

La garanzia deve essere effettuata con modalità che permettano la copertura di tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni, deve essere attualizzata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni e, eventualmente, deve essere aggiornata in accordo con l'amministrazione precedente.

La garanzia può essere costituita mediante fideiussione rilasciata da:

- Istituto di Credito di Diritto Pubblico o Banca di interesse nazionale italiano o di altro Stato Comunitario nonché da Azienda di Credito Ordinario, da Cassa di Risparmio, Monte di Credito su pegno di prima categoria o Banca Popolare italiani e/o di altro Stato Comunitario.
- Imprese di assicurazione italiane autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959, n° 449.

Possono essere accettate polizze assicurative emesse da Imprese di assicurazione di altri Stati Comunitari, purché siano autorizzate da leggi dello Stato di appartenenza.

In caso di fideiussione prestata da intermediari finanziari, a corredo della garanzia deve essere prodotta l'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 75 c.

La garanzia deve inderogabilmente prevedere le seguenti clausole o condizioni:

- la durata e la validità della garanzia;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice Civile;
- la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
- l'impegno alla corresponsione dell'intero ammontare garantito a seguito di semplice richiesta scritta dell'Amministrazione beneficiaria, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa.

⁴ lett. J del p.13 del Dm.10/09/2010

La garanzia finanziaria può essere aggiornata, se necessario, anche all'atto dell'autorizzazione delle eventuali modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Unica.

La corresponsione/costituzione delle garanzie di cui al presente paragrafo è dovuta anche per le istanze di voltura o proroga dei termini di avvio dei lavori, qualora dette garanzie non siano state definite nell'autorizzazione unica di cui all'art.12 del Dlgs. 387/2003. A tal fine, se necessario, il proponente integra l'istanza di voltura o proroga dei termini con:

- il piano di dismissione dell'impianto e di ripristino ambientale;
- un atto unilaterale d'obbligo a corrispondere le garanzie finanziarie prima dell'inizio dei lavori, secondo quanto definito dall'autorità competente.

Il titolare dell'Autorizzazione unica deve comunicare formalmente all'amministrazione procedente, al Comune ed alla Provincia la cessazione dell'esercizio, l'inizio e la fine dei lavori di dismissione dell'impianto.

Lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti può avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fideiussione o di restituzione degli importi depositati di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi.

La restituzione della garanzia può avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione.